

OGGETTO: Lavori di riqualificazione Piazza Montebello_ulteriori provvedimenti di viabilità_integrazione Ord. Dir. 299/2026.

IL DIRIGENTE

Vista la richiesta prot. n.016984 del 06.03.2026, inviata dallo staff dell'Area LL.PP. e Patrimonio del Comune di San Benedetto del Tronto (AP), tendente ad ottenere un'ordinanza di modifica temporanea alla circolazione stradale in via Palermo, via Milano, via Montebello per permettere i lavori di "riqualificazione urbana dell'asse via Montebello - via Palermo e area ex mercato delle erbe";

Preso atto della Determina Dirigenziale n. 1144 del 12.09.2025, avente ad oggetto: "Riqualificazione urbana dell'asse via Montebello - via Palermo e area ex mercato delle erbe, c.d. Piazza Montebello. Approvazione progetto esecutivo";

Preso atto della Determina Dirigenziale n. 1790 del 18.12.2025, avente ad oggetto: "Procedura aperta accelerata ai sensi dell'articolo 71 del d.lgs. n. 36/2023 e s.m.i. con applicazione del meccanismo dell'inversione procedimentale di cui all'articolo 107 comma 3 del codice, per l'affidamento dei lavori di riqualificazione urbana dell'asse via Montebello - via Palermo e area ex mercato delle erbe, c.d. Piazza Montebello - aggiudicazione";

Richiamata l'Ordinanza Dirigenziale n.299 del 18.03.2026

Preso atto della comunicazione pervenuta via mail in data 23.03.2026, inviata dallo staff dell'Area LL.PP. e Patrimonio del Comune di San Benedetto del Tronto (AP), al fine di ottenere un'integrazione all'Ordinanza Dirigenziale n.299 del 18.03.2026;

Premesso che l'interesse legittimo del richiedente non deve confliggere con i diritti e gli interessi legittimi di terzi;

Dato atto che i provvedimenti sono accordati con l'obbligo del richiedente di riparare eventuali danni a persone e/o cose derivanti dalle opere, dalle occupazioni e dai depositi autorizzati;

Dato atto di quanto previsto dall'art. 107 del nuovo Testo Unico in materia di Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modificazioni dagli art.li 6 e 7 del Nuovo Codice della Strada;

Visti gli artt.5/comma 3°, 7, 21 e 27 del N.C.d.S. approvato con D.lgs. 30.04.1992 n. 285 e del relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495;

Preso atto di quanto previsto dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 10.07.2002 (G.U. n. 226 del 26.09.2002) ed in applicazione del medesimo;

Specificato che in base al D.Lgs n. 33/2013 il presente atto è pubblicato presso il sito www.comunesbt.it nella sezione "Amministrazione Trasparente – Provvedimenti";

Rilevata la necessità, per motivi di sicurezza e fluidità della circolazione e degli addetti ai lavori, di accogliere la richiesta ed adottare provvedimenti temporanei di viabilità;

ORDINA

ad integrazione dell'Ordinanza Dirigenziale n.299 del 18.03.2026, dal giorno **23 Marzo 2026 fino al termine dei lavori**:

- il divieto di sosta, con rimozione coatta, esclusi i mezzi autorizzati, in **via Venezia**, ambo i lati, nel tratto di strada compreso tra via San Martino e via Montebello;
- l'interruzione al transito veicolare, esclusi i mezzi autorizzati, in **via Venezia**, nel tratto di strada compreso tra via San Martino e via Montebello;

il tutto come meglio indicato nella planimetria allegata agli atti della richiesta.

Si precisa che in conseguenza dei divieti di sosta e transito disposti per le aree interessate dai lavori, la circolazione dei veicoli sulle strade che adducono alle vie interessate dal cantiere sarà di fatto limitata e parzialmente modificata.

Si provvederà, per tutta la durata dei lavori, alla predisposizione di idonea segnaletica stradale recante indicazioni su percorsi alternativi a quelli gravati dai lavori in corso.

La ditta esecutrice dei lavori dovrà garantire movieri fissi per tutte le operazioni di movimentazioni di materiali, mezzi e carichi sospesi unitamente a tutte le altre operazioni previste. I movieri inoltre dovranno regolamentare la circolazione pedonale in totale sicurezza in relazione alle operazioni in corso, predisponendo idonea segnaletica per il transito dei pedoni sul lato opposto a quello dell'occupazione o in alternativa, qualora non vi sia la possibilità di attuare quanto sopra, garantire la presenza di movieri fissi al fine di permettere il passaggio dei pedoni in sicurezza nell'area prospiciente l'occupazione anche disponendo eventualmente la temporanea interruzione del transito veicolare. Il cantiere dovrà essere realizzato apponendo conforme ed idonea segnaletica stradale temporanea.

Poiché i lavori in questione comportano l'apertura di un cantiere con invasione della sede stradale dovranno essere rispettate le seguenti condizioni:

- Sarà compito della ditta esecutrice di provvedere all'apposizione dell'opportuna segnaletica di cantiere orizzontale e verticale; individuare e segnalare adeguatamente l'itinerario alternativo per i pedoni, nel tratto interessato dall'occupazione ed interdetto al transito pedonale;
- L'esecutore dei predetti lavori dovrà adottare tutti gli accorgimenti necessari per la sicurezza e fluidità della circolazione e mantenerli in perfetta efficienza;



• Modalità e mezzi da utilizzarsi per la delimitazione e la segnalazione del cantiere dovranno rispettare le norme stabilite dal Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del Codice della Strada, nonché quelle contenute nel Disciplinare Tecnico del D. M. 10 luglio 2002 s.m.i.;

• L'occupante non dovrà creare situazioni di pericolo o di intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni garantendo l'incolumità pubblica;

• Al termine dei lavori sarà cura della stessa ditta il ripristino allo stato attuale delle variazioni apportate, sempre previa comunicazione al locale Comando di Polizia Municipale;

• Ci si dovrà attenere scrupolosamente al contenuto del Decreto Legislativo n. 81/2008 "Tutela della Salute e della Sicurezza nei Luoghi di Lavoro".

Qualsiasi danno a persona o cosa in dipendenza dell'esecuzione dei lavori e per la mancata osservanza delle prescrizioni della presente ordinanza saranno a completo carico della ditta esecutrice dei lavori. Restano fatti salvi ed impregiudicati eventuali diritti di terzi. Il cantiere dovrà essere realizzato apponendo conforme ed idonea segnaletica stradale temporanea.

Restano fatti salvi ed impregiudicati eventuali diritti di terzi.

L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:

- La ditta esecutrice dei lavori dovrà apporre la segnalazione di cantiere in conformità al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 10.07.2002e deve adottare tutti gli accorgimenti necessari per la sicurezza del personale addetto, mantenendoli in perfetta esigenza sia di giorno che di notte;
- Immediata e completa rimozione dell'occupazione al termine dei lavori;
- L'autorizzazione dovrà essere tenuta a disposizione sul luogo dell'occupazione e mostrata, su richiesta, alle autorità preposte ai controlli. L'inottemperanza a tale obbligo comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 27 comma 10 del Nuovo Codice della Strada;
- Immediata e completa rimozione della segnaletica al termine dell'occupazione.

PRESCRIVE QUANTO SEGUE

Nel caso venisse ritenuto necessario od opportuno, ai fini della tutela della sicurezza e/o della fluidità della circolazione, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del N.C.d.S. potranno disporre diversi comportamenti agli utenti della strada e diverse regolazioni dei flussi veicolari rispetto a quanto sopra indicato, apponendo, se del caso, idonea segnaletica temporanea. I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge. La responsabilità di ogni eventuale danno riportato da persone, animali o cose in conseguenza dell'esecuzione delle opere o delle attività sopra indicate, fermo restando le specifiche responsabilità poste a tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza della circolazione nonché quelle in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, sono a carico della ditta che esegue i lavori, restando il Comune di San Benedetto del Tronto ed il suo personale tecnico e stradale completamente sollevato ed indenne. Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge n. 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al T.A.R. competente ai sensi della Legge n. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

AS

Il Responsabile del Procedimento
STRACCIA Aristide¹

IL DIRIGENTE
Dott. D'ANGELI PIETRO²

¹ Firma autografa sostituita dall'indicazione a stampa ai sensi dell'art. 3, co. 2, del D.lgs. 39/93

² Documento informatico firmato digitalmente, ai sensi del D.lgs. n.82/2005, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa